

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (2081)

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.6004 (testo 2)

CALIENDO, MALAN

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 3 - (*Doveri di solidarietà*) – 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-bis. - (*Regime patrimoniale*) – 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 3-ter.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (*Convenzione di unione civile*) – 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero, in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-quater. - (Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte) – 1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione, civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica:
all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-quinquies. - (Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno) – 1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere le seguenti: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere le seguenti: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*sexies*. - (*Assistenza penitenziaria*) – 1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 3-*septies*. - (*Impresa familiare*) – 1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies*. - (*Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica*) – 1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione, degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica:

dopo le parole: "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-*nonies*. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*) – 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-*decies*. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*) – 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-bis dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-*undecies*. - (*Modifica al codice penale*) – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-duodecies. - (*Modifiche al codice di procedura penale*)- 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-terdecies. - (*Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale*) – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: "all'articolo 19, comma 3", dopo le parole: "del coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: "all'articolo 4, secondo comma", dopo le parole: "che risultino" aggiungere le seguenti: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 2 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica:

all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente *more uxorio*" aggiungere le seguenti: "parte dell'unione civile,"».